

**Art.60 bis - Opere di abbattimento di barriere architettoniche e di collegamento verticale in edifici esistenti**

1. In caso di opere finalizzate al superamento e all'abbattimento di barriere architettoniche, relativamente ai collegamenti verticali in edifici esistenti, consistenti nell'installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice, è ammissibile la deroga all'art. 60 del R.E.C., qualora si presentino le seguenti condizioni concomitanti:

- non si prevedano opere di ristrutturazione edilizia che riguardino l'intero edificio oggetto d'intervento;
- sia dimostrata l'impossibilità di installare l'ascensore all'esterno del fabbricato;
- non sia possibile altra soluzione tecnica se non quella di procedere alla deroga della larghezza utile delle scale;
- che gli edifici, oggetto di tale intervento, non rientrino nel campo di applicazione delle norme di sicurezza antincendio DM 16/05/1987, n. 246 e siano stati realizzati in data anteriore all'entrata in vigore di tale decreto (con riferimento alla data di comunicazione di fine dei lavori o, in sua assenza, della data di rilascio dell'abitabilità);
- che gli edifici siano stati realizzati in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 13/1989 e non siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia dopo tale data;
- che il progetto venga approvato dall'assemblea condominiale nelle quote millesimali previste dal Codice Civile.

2. La larghezza minima delle scale potrà essere di cm 80, al netto di corrimano, a condizione che sia dimostrata graficamente la condizione di cui al punto 4.1.10 del DM 16/05/1987 n. 246 (accessibilità della barella – “La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio orizzontale di una barella con un'inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale”).